

N. 243

LEGGE 22 agosto 2000.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l'anno 1999, in lire 746 milioni per l'anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 22 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto: il Guardasigilli: FASSINO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate «le Parti»;

Desiderose di rafforzare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica;

Consapevoli che tale cooperazione è fonte di sviluppo economico e sociale per i due Stati; Tenuto conto dell'Accordo culturale del 12 aprile 1961, dell'Accordo di cooperazione tecnica del 30 settembre 1986 e del Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare del 10 dicembre 1987;

Nello spirito della dichiarazione di intenti sulla cooperazione culturale firmata a Buenos Aires il 2 aprile 1991.

Hanno convenuto quanto segue:

## Articolo I

L'obiettivo del presente Accordo è quello di realizzare, sostenere e promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Stati.

Verrà data esecuzione al presente Accordo mediante progetti comuni elaborati tra organismi governativi, università, centri ed istituzioni di ricerca e sviluppo, e imprese dei due Stati.

## Articolo II

Nel quadro del presente Accordo un progetto può coinvolgere, per ciascuna delle due Parti, uno o più gruppi di lavoro appartenenti ad una o varie istituzioni.

I progetti avranno due co-direttori, uno di ciascuno Stato, i quali saranno i responsabili dello stesso e dovranno controllarne il grado di avanzamento. I co-direttori consegneranno ogni anno agli organismi incaricati del coordinamento e dell'attuazione dell'Accordo menzionati nel seguente articolo V una relazione sullo stato di avanzamento dei vari progetti ed una proposta di attività per l'anno successivo.

I co-direttori consegneranno una relazione finale entro due mesi dalla conclusione del progetto.

### Articolo III

Sulla base della programmazione scientifica e tecnologica dei due Stati, i progetti approvati nel quadro del presente Accordo potranno riguardare i seguenti settori:

- agricoltura e tecnologie alimentari;
- biochimica e biotecnologia;
- scienze del mare;
- fisica e altre scienze di base;
- energia e nuove fonti rinnovabili di energia;
- medicina e sanità;
- informatica;
- ambiente e cambiamento climatico globale;
- formazione.

La Commissione mista, menzionata più avanti all'articolo VII, potrà modificare o ampliare i settori di cooperazione da definire come prioritari per l'interesse comune dei due Stati.

### Articolo IV

I progetti approvati nell'ambito del presente Accordo potranno includere una o varie delle attività seguenti:

1. missioni di docenti e ricercatori italiani ed argentini per la realizzazione dei progetti congiunti;
2. scambio di studenti, docenti e ricercatori italiani e argentini per attività congiunte di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato, in particolare con l'attuazione della procedura della direzione congiunta di tesi di dottorato;
3. messa a disposizione da parte di università e di istituzioni di ricerca italiane e argentine di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attività congiunte;
4. attività complementari proposte congiuntamente dalle due Parti, come conferenze o seminari e missioni per partecipare a congressi o riunioni;
5. attività per lo sviluppo tecnologico attuate congiuntamente dalle imprese e i centri di ricerca di entrambi gli Stati;
6. altre attività che saranno decise dalle Parti di comune accordo.

### Articolo V

Gli organismi responsabili per il coordinamento e l'attuazione del presente Accordo saranno, per la Parte argentina, il Ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional y culto di comune accordo con il Ministerio de cultura y educación, attraverso la secretaria de ciencia y tecnología, e, per la Parte italiana, il Ministero degli affari esteri.

### Articolo VI

Le Parti concordano di dare ampia diffusione al bando per la presentazione dei progetti congiunti che dovranno essere attuati nell'ambito di questo Accordo.

### Articolo VII

Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati nell'articolo V istituiranno una Commissione mista di cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata «la Commissione».

La Commissione avrà due co-presidenti, uno di ciascuno Stato, e adotterà un regolamento della propria attività e le relative norme procedurali.

La Commissione terrà le sessioni alternativamente in Argentina e in Italia, ogni due anni, in date che saranno concordate per la via diplomatica e avrà i seguenti compiti:

- esaminare tutte le questioni relative al presente Accordo;
- analizzare, rivedere ed approvare i programmi di lavoro sulla base di criteri di qualità e pertinenza;
- stabilire le condizioni finanziarie e per la realizzazione delle azioni congiunte;
- formulare le raccomandazioni per il perfezionamento delle attività di cooperazione che si realizzeranno nel quadro del presente Accordo.

Nei periodi tra le sessioni la Commissione potrà riunirsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiare informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione mista potrà istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

### Articolo VIII

Per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti si impegnano a favorire l'inserimento dei programmi e progetti bilaterali attuati nell'ambito del presente Accordo in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

### Articolo IX

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche congiunte saranno oggetto di accordi fra le istituzioni o le imprese interessate, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nelle Parti e degli impegni assunti dalle stesse nell'ambito degli accordi internazionali vigenti.

Nell'ambito di un progetto di formazione e di ricerca le imprese partecipanti riconosceranno ai docenti, ricercatori e dottorandi il diritto a pubblicare, in forma di tesi di dottorato o di pubblicazioni in riviste specializzate, i risultati della ricerca effettuata, salvo quanto previsto dalle disposizioni che figurano nel paragrafo precedente.

### Articolo X

Tutte le questioni riferite al contenuto del presente Accordo che non siano previste esplicitamente dal medesimo, saranno oggetto di esame da parte della Commissione mista.

### Articolo XI

Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti di comune accordo.

## Articolo XII

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da convenzioni internazionali da esse stipulate con altri Stati.

## Articolo XIII

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio fra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica.

L'Accordo avrà una durata di cinque anni e, a scadenza, verrà automaticamente rinnovato per periodi successivi di uguale durata, salvo che una parte lo denunci, mediante notifica all'altra con un anticipo non inferiore a sei mesi, trascorsi i quali cesserà di essere in vigore. In questo caso, le attività di cooperazione che risultassero in corso di svolgimento non saranno sospese né interrotte a motivo della suddetta scadenza.

La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto, impegno o altra situazione giuridica sorta in conformità ad accordi tra organismi delle Parti.

Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

  
Per il Governo  
della Repubblica Italiana

  
Per il Governo  
della Repubblica Argentina

N. 244

LEGGE 22 agosto 2000.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 22 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA.

Il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista (di seguito denominate «le Parti»);

Nel desiderio di consolidare i legami di amicizia esistenti tra il popolo italiano ed il popolo arabo libico;

Convinti dell'importanza che può avere lo sviluppo e l'incremento della cooperazione nel settore turistico per il rafforzamento delle buone relazioni;

hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

Le Parti si adopereranno per istituire uffici di rappresentanza turistica nel territorio dell'altra Parte contraente in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi, con il compito di diffondere informazioni e propaganda turistica senza fini di lucro e senza espletare attività commerciali. Gli uffici e il loro personale non saranno accreditati presso il Ministero degli affari esteri italiano ed il Comitato popolare generale per le relazioni estere e non godranno dei privilegi e delle immunità normalmente concesse ai diplomatici ed alle Rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.

#### Articolo 2

Le Parti rispetteranno le legislazioni vigenti nei due Paesi per facilitare e semplificare le formalità previste per l'ingresso ed il reingresso dei turisti di entrambi i Paesi.

#### Articolo 3

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore della promozione turistica, attraverso l'organizzazione di settimane turistiche e la partecipazione a manifestazioni, fiere, conferenze e convegni turistici che si svolgono nei due Paesi.

#### Articolo 4

Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive industrie turistiche, le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie organizzazioni turistiche, dati statistici relativi al settore, e stabiliranno di comune accordo le priorità da attribuire ai programmi di cooperazione nel settore in questione, con particolare riguardo agli investimenti.

#### Articolo 5

Le due Parti si impegnano a cooperare nei settori dell'educazione, dell'addestramento e della formazione turistiche anche attraverso la possibilità di concessione di borse di studio.

#### Articolo 6

Sarà formato un Comitato tecnico misto nel settore del turismo che si riunirà alternativamente nei due Paesi su iniziativa di una delle Parti, allo scopo di garantire l'applicazione del presente Accordo.

#### Articolo 7

Il presente Accordo avrà validità di cinque anni ed entrerà in vigore, dopo l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica, alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo verrà rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo il caso di denuncia da una delle Parti all'altra Parte, da notificare sei mesi prima della sua scadenza.

Il presente Accordo potrà essere modificato d'intesa tra le Parti e le modifiche così concordate entreranno in vigore per scambio di note.

Fatto a Roma, il 4 luglio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

*Prosci*

PER LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA  
LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

*[Signature]*

N. 245

LEGGE 18 agosto 2000.

**Proroga di termini in materia di acque di balneazione.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Acque di balneazione*

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 7 giugno 1999, n. 210.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1990, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SUL RICONOSCIMENTO  
DEI TITOLI E DEI CERTIFICATI DI STUDIO A LIVELLO ELEMENTARE E  
MEDIO O DELLE LORO DENOMINAZIONI EQUIVALENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina,  
d'ora in poi le Parti,

Visto l'articolo 4° dell'Accordo Culturale firmato il 12 aprile 1961, vigente tra le  
Parti;

Allo scopo di rafforzare le relazioni tra i due Stati e nella convinzione di fornire un  
importante contributo alla loro integrazione culturale attraverso una più stretta  
collaborazione nel settore educativo;

convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte riconosce i titoli ed i certificati finali di studio dell'istruzione elementare e media o le loro denominazioni corrispondenti, rilasciati dalle istituzioni scolastiche ufficialmente riconosciute funzionanti nel territorio dell'altro Stato.
2. Il suddetto riconoscimento è accordato ai soli fini della prosecuzione degli studi.

Articolo 2

1. I titoli ed i certificati di studio finali conseguiti nel territorio di uno Stato al termine del ciclo di istruzione media sono riconosciuti dall'altra Parte, per la prosecuzione di studi superiori alle medesime condizioni previste dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale sono stati rilasciati i titoli ed i certificati.
2. Gli studenti che abbiano conseguito un titolo finale di istruzione media il cui corso di studi comprenda l'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana in Argentina o spagnola in Italia, sono esonerati dalle specifiche prove di conoscenza della lingua nazionale per l'accesso alle rispettive Università e Istituti di Istruzione Superiore.

Articolo 3

1. I certificati che attestano in uno Stato il compimento con promozione di un anno scolastico intermedio di ogni ciclo scolastico, sia primario che medio, sono riconosciuti dall'altra Parte per il proseguimento degli studi negli indirizzi scolastici affini quali risultano dalle tabelle di corrispondenza allegate al presente Accordo del quale fanno parte integrante.  
L'Allegato n. 1 indica le corrispondenze tra indirizzi scolastici italiani e indirizzi scolastici argentini precedenti l'applicazione della legge federale n. 24195 del 14

aprile 1993; l'Allegato n. 2 indica le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici italiani e quelli argentini previsti dalla medesima legge.

2. L'iscrizione ad una specifica classe è deliberata secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in ogni Stato.

#### Articolo 4

1. Sarà costituita una Commissione Bilaterale Tecnica composta in modo paritetico da esperti dei rispettivi sistemi di istruzione per l'esame e la definizione delle questioni connesse all'applicazione del presente Accordo, nonché per gli aggiornamenti resi necessari dai mutamenti dei rispettivi ordinamenti scolastici.

2. La Commissione verrà convocata per le vie diplomatiche su richiesta di una delle due Parti e si riunirà, alternativamente, nel territorio di uno e dell'altro Stato.

#### Articolo 5

Il presente Accordo si applica ai nazionali argentini e ai cittadini italiani che abbiano compiuto studi in qualsivoglia dei due Paesi.

#### Articolo 6


Ognuna delle Parti è tenuta ad informare l'altra sulle eventuali modifiche o cambiamenti introdotti nel proprio sistema scolastico.


#### Articolo 7

1. Il presente Accordo entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo la data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.

2. Esso avrà durata illimitata e potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica scritta diretta all'altra Parte per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto a partire dall'anno scolastico successivo con riferimento al calendario scolastico dei rispettivi Stati.

Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno dei quali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

  
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA

  
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ARGENTINA

ALLEGATO 1

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GLI INDIRIZZI  
DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ARGENTINO PRECEDENTE  
L'EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 24.195 DEL 14 APRILE 1993 E GLI  
INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN  
ARGENTINA

INDIRIZZI SCOLASTICI ITALIANI

Bachillerato Humanista

Classico

Bachilleratos en Ciencias

Scientifico

Bachilleratos con Orientacion Docente  
Maestro Normal Nacional

Magistrale/Socio-Psico-Pedagogico

Perito Mercantil y afines

Giuridico / Economico / Aziendale  
(Tecnico o Professionale)

Maestro Mayor de Obras

Geometra

Técnicos

Tecnico o Professionale per Industria,  
Artigianato, Agricoltura e Servizi

Bachilleratos Artísticos

Artistico





ALLEGATO 2

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GLI INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ARGENTINO PREVISTI DALLA LEGGE N. 24.195 DEL 14 APRILE 1993 E GLI INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO

MODALIDADES DE LA EDUCACION ARGENTINA

(Educación polimodal)

INDIRIZZI SCOLASTICI ITALIANI

Ciencias Naturales

Scientifico

Economía y Gestión de las Organizaciones

Giuridico / Economico / Aziendale (Tecnico o Professionale)

Humanidades y Ciencias Sociales

- Linguistico  
- Magistrale / Socio-psico-pedagogico

Producción de Bienes y Servicios + T.T.P.

Tecnici e Professionali per Industria, Artigianato, Agricoltura e Servizi

Comunicación/Artes y Diseño + T.T.P.

Artistico